REGOLAMENTO DEL VERDE DELLA CITTA' DI BOLZANO

Indice generale

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 1. Finalità

Articolo 2. Definizioni

Articolo 3. Oggetto di tutela

Articolo 4. Campo di applicazione

Articolo 5. Comitato tecnico del verde (CTV)

TITOLO II. NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 6. Difesa fitosanitaria e gestione delle infestanti neofite

Articolo 7. Tutela delle piante

Articolo 8. Protezione degli alberi in presenza di scavi

TITOLO III. ABBATTIMENTI E SOSTITUZIONI DI ALBERATURE TUTELATE PUBBLICHE E PRIVATE

Articolo 9. Procedura di autorizzazione all'abbattimento all'interno del centro edificato

Articolo 10. Procedura di autorizzazione all'abbattimento fuori dal centro edificato

Articolo 11. Abbattimenti di alberature su suolo pubblico richiesti da privati

Articolo 12. Abbattimenti per motivi edilizi

Articolo 13. Abbattimenti abusivi

Articolo 14. Sostituzione di esemplari abbattutI e nuovi impianti

TITOLO IV. POTATURE

Articolo 15. Potature

TITOLO V. PRESCRIZIONI E VINCOLI

Articolo 16. Prescrizioni per la realizzazione di aree verdi e in caso di manutenzioni straordinarie di infrastrutture - scelta delle specie vegetali

TITOLO VI. NORME PER L'USO E LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 17. Ambito di applicazione

Articolo 18. Cura e manutenzione del verde pubblico

Articolo 19. Cura e manutenzione del verde privato

Articolo 20. Accesso e mobilità nel verde pubblico

Articolo 21. Utilizzo delle aree verdi pubbliche

Articolo 22. Limitazioni d'uso del verde pubblico

Articolo 23. Manifestazioni

TITOLO VII. DEROGHE, SANZIONI e INDENNIZZI

Articolo 24. Deroghe

Articolo 25. Sanzioni

Articolo 26. Indennizzi per danni e reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato, arredi e attrezzature pubbliche nelle aree verdi

TITOLO VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27. Vigilanza

Articolo 28. Abrogazioni

ALLEGATI

Allegato 1 - ELENCO DELLE SPECIE TUTELATE A LENTO ACCRESCIMENTO O DI PARTICOLARE RILEVANZA BOTANICA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3

Allegato 2 - CALCOLO INDENNIZZO

Allegato 3 - CARTELLO PER LA PROTEZIONE DELLE ALBERATURE IN CANTIERE

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 1 - Finalità

Il Comune di Bolzano con il seguente Regolamento promuove e tutela sul proprio territorio il verde urbano sia pubblico che privato nelle sue diverse forme e più in generale la fitomassa e le aree verdi, per mantenerne le caratteristiche strutturali e morfologiche, garantirne la funzionalità, la fruizione e l'accessibilità in sicurezza da parte della collettività.

Il presente documento disciplina la tutela, la gestione e la manutenzione del verde urbano pubblico e privato esistente e del territorio nel suo complesso, inteso come sistema e patrimonio verde unitario della città, sostenendo l'utilizzo di pratiche gestionali a basso impatto ambientale incentrate principalmente su azioni preventive.

Tutelando e promuovendo il verde urbano si persegue l'obiettivo di creare reti ecologiche ed ecosistemiche tra le diverse aree verdi, promuovendo la biodiversità e la mobilità delle specie, migliorando l'ambiente ed il microclima locale, la salute ed il benessere dei cittadini, garantendo le zone di quiete.

Articolo 2 - Definizioni

Classi di grandezza: gli alberi si differenziano in base alla dimensione dell'albero a maturità in:

- 1ª grandezza: raggio della chioma a maturità maggiore di 6 m e/o sviluppo in altezza a maturità maggiore di 18 m
- 2ª grandezza: raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m e/o sviluppo in altezza a maturità tra 12 e 18 m
- 3ª grandezza: raggio della chioma a maturità fino a 3 m e/o sviluppo in altezza a maturità tra 4 e 12 m)

<u>Alberi monumentali</u>: alberi di particolare valore paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, ufficialmente repertoriati nelle liste della Provincia Autonoma di Bolzano in base ai criteri della Legge n.10 del 14 gennaio 2013 e successive modificazioni.

<u>Superficie o area di pertinenza</u>: l'area che deve rimanere inviolata, permeabile all'acqua e all'aria ed è individuata dalla distanza minima dal perimetro del fusto della pianta, misurato alla base, come indicato in tabella:

Tipologia albero	Distanza minima dal fusto	
Alberi	5 volte il diametro del fusto	
Alberi tutelati	3,5 m	
Alberi monumentali	Con valutazione specifica per il singolo esemplare da tutelare	
Arbusti e siepi	1,0 m	

Articolo 3 - Oggetto di tutela

Il Comune rileva l'importanza di tutelare le alberature, in particolare quelle che abbiano raggiunto determinate dimensioni o che presentino particolari caratteristiche di rilevanza ambientale, storica o culturale.

Le misurazioni del tronco vanno effettuate ad 100 cm di altezza dal terreno. In presenza di terreno declive, vanno effettuate a monte del fusto.

Sono tutelati:

- 1. Tutti gli esemplari arborei appartenenti alle specie a lento accrescimento o di particolare rilevanza botanica elencate nell'allegato 1 del presente Regolamento e le relative superfici di pertinenza, ubicati nel centro abitato e aventi circonferenza del tronco uguale o superiore a 63 cm ($\emptyset = 20$ cm)
- 2. Tutti gli esemplari arborei non ricadenti nell'elenco del precedente punto 1. e le relative superfici di pertinenza, ubicati nel centro abitato e aventi circonferenze del tronco uguale o superiore a 125 cm (\emptyset = 40 cm)

Le alberature a portamento policormico, nel caso in cui tutti i fusti siano di dimensione inferiore al limite di tutela, sono tutelate quando la porzione comune di tronco misurato all'altezza di 50 cm da terra dal quale sorgono i fusti abbia una circonferenza maggiore delle dimensioni citate ai precedenti commi. Se la porzione comune di tronco presenta un'altezza inferiore a 50 cm, l'albero <u>non</u> si considera tutelato qualsiasi siano le sue dimensioni, fatto salvo quanto indicato al seguente punto 3. L'altezza della porzione comune di tronco va misurata dalla quota terreno, a monte dello stesso se il profilo del terreno è declive, fino alla sella di biforcazione posta a livello inferiore.

3. Tutti gli alberi monumentali, singoli o in gruppi, come definiti all'art. 2.

Sono esclusi dalla tutela sopra descritta:

- a) tutti gli alberi classificati come neofita dalla Provincia Autonoma di Bolzano
- b) le *pomaceae* (peri, meli, cotogni) e le *drupaceae* (peschi, albicocchi, susini, ciliegi) salvo che non rientrino nella categoria degli alberi monumentali come definiti all'articolo 2.

Articolo 4 - Campo di applicazione

- 1. Risultano comprese nel campo di applicazione del presente Regolamento tutte le aree verdi, pubbliche e private, del territorio comunale di Bolzano, ad esclusione delle aree e degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché quelle tutelate da specifiche normative in materia.
- 2. Risultano esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
- a) le zone tutelate da norme di rango sovraordinato (provinciali, regionali e nazionali), relative alle aree protette, compresi i parchi e giardini sotto tutela paesaggistica;
- b) le aree soggette alle prescrizioni di Polizia Forestale, per le quali si rinvia alle norme medesime;
- c) gli interventi sulle alberature che possano considerarsi coltivazioni in atto o a fine ciclo nell'ambito dell'esercizio della attività agricola e forestale (alberi da frutto in coltivazione intensiva, coltivazioni intensive di specie da legno, vivai);
- d) le aree golenali di pertinenza del Demanio idrico provinciale, salvo il coordinamento delle attività manutentive che va pianificato in modo congiunto con l'Amministrazione comunale;
- e) gli interventi volti al mantenimento dell'efficienza idraulica delle reti di scolo, di regimazione delle acque e di irrigazione, fossi, canali e rii, comprese le fasce fluviali (ripe e sponde direttamente interessate dal deflusso delle acque);

- f) gli interventi legati alla sistemazione e al consolidamento di versanti e pendii in frana.
- g) Il verde agricolo, salvo gli alberi tutelati.

Articolo 5 - Comitato tecnico del verde (in breve CTV)

Viene istituito il Comitato Tecnico del Verde che ha funzione di esaminare, valutare e approvare i progetti di interesse pubblico, siano essi interventi di pianificazione urbanistica, singoli interventi edilizi o variazioni di destinazione d'uso, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che coinvolgano aree verdi o alberature. Compito del Comitato è anche quello di valutare le istanze di abbattimento di alberature tutelate come definite agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento.

Il Comitato, le cui decisioni devono essere prese all'unanimità dei membri permanenti, è nominato dalla Giunta Comunale ed è composto da tre membri permanenti, nominati tra i tecnici interni del Comune.

Membri del Comitato sono:

- 1 tecnico del settore giardineria / progettazione del verde (uno sostituto dell'altro)
- 1 tecnico dell'ufficio infrastrutture (con sostituto dell'ufficio)
- 1 tecnico dell'ufficio mobilitá (con sostituto dell'ufficio)

A seconda del progetto da valutare possono essere invitati ulteriori esperti interni o esterni all'Amministrazione per un parere consultivo. La Segreteria ed il coordinamento della Commissione del Verde sono in capo all'Ufficio Tutela dell'Ambiente e del Territorio.

La documentazione presentata al CTV relativa ai progetti di interesse pubblico deve comprendere una planimetria di dettaglio in scala adeguata delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e di un rilievo della vegetazione esistente completo di documentazione fotografica e con indicazione dell'area di pertinenza delle singole alberature, fatte salve richieste specifiche del CTV.

Il Comitato tecnico del verde quantifica l'amontare delle cauzioni a garanzia del rispetto delle prescrizioni date.

TITOLO II - NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 6 - Difesa fitosanitaria e gestione delle infestanti neofite

1. Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale, è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato, nelle modalità previste dalle normative vigenti. Il mancato rispetto del presente obbligo comporterà l'elevazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, previa diffida dei responsabili.

La legislazione alla quale fare riferimento per i trattamenti fitosanitari e la gestione delle infestanti in ambiente urbano è il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 ¹ e successive modifiche.

Tra le metodologie di lotta vanno privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita, garantendo sempre il minor impatto sull'ambiente e sulla salute dei cittadini.

La prevenzione deve essere attuata attraverso:

¹ Il 12-02-2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 il Decreto 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

- a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- b) la difesa delle piante da danneggiamenti;
- c) l'adeguata preparazione dei siti d'impianto;
- d) il rispetto delle superfici di pertinenza indicate dal presente Regolamento;
- e) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura, che, quando necessari, devono essere effettuati secondo le regole della moderna arboricoltura.

2. Lotta obbligatoria - Fitopatogeni

Per la regolamentazione della lotta fitosanitaria contro gli organismi nocivi per le piante si rimanda a quanto disposto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1702 della Commissione del 10 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari e successive modifiche.

Il mancato rispetto della presente lotta obbligatoria comporta l'elevazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, previa diffida dei responsabili.

3. Lotta alle infestanti e alle neofite in ambiente urbano

Per la lotta alle infestanti e alle neofite in ambiente urbano occorre fare riferimento a quanto previsto dal PAN - Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 e successive modifiche ed al DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 230 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive" e successive modifiche.

4. È vietato l'utilizzo di prodotti a base di glifosate (*N-(fosfonometil)glicina*) su tutto il territorio comunale.

Articolo 7 - Tutela delle piante

- Il Comune ambisce ad avere sul proprio territorio alberature sane, in condizioni tali da espletare al meglio le loro funzioni ecologiche e ricreative. A tal fine le alberature pubbliche sono protette fin da giovani e per gli stessi motivi sono protette anche le giovani alberature private.
- 1. Per la tutela delle alberature e degli arbusti pubblici e delle alberature private tutelate è vietato/a:
- a) Il danneggiamento di alberi o arbusti pubblici, tale da pregiudicare il mantenimento degli stesse o da alterarne la struttura in maniera sostanziale. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, l'Amministrazione richiederà l'eventuale risarcimento dei danni, oltre al risarcimento della sottrazione del valore ornamentale subita dalla collettività a seguito della perdita o danneggiamento dell'albero;
- b) utilizzare le piazzole di qualsiasi albero pubblico o di quelli privati tutelati, per il deposito di qualsiasi tipo di materiale e, in linea generale, depositare anche temporaneamente materiale da costruzione ed eseguire lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali;
- c) il versamento o spargimento nelle aree di pertinenza di qualsiasi albero pubblico o di quelli privati tutelati di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio acidi, olii, carburanti, vernici, nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- d) la combustione di sostanze di qualsiasi natura nelle aree di pertinenza di qualsiasi albero pubblico o di quelli privati tutelati;

- e) l'esecuzione di riporti, la copertura e impermeabilizzazione del terreno delle aree di pertinenza di tutti gli alberi pubblici o di quelli privati tutelati con materiali di qualsiasi natura;
- f) eseguire lavori di scavo con mezzi meccanici, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, nelle aree di pertinenza di tutti gli alberi pubblici o di quelli privati tutelati;
- g) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte delle alberature pubbliche e private tutelate;
- h) l'affissione diretta di cartelli, manifesti e simili su tutti gli alberi tutti gli alberi pubblici o di quelli privati tutelati;
- i) l'utilizzo come supporto di tutti gli alberi pubblici e di quelli privati tutelati anche per impianti di illuminazione o addobbo;
- I) variare il piano di campagna originario mediante il riporto e/o l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali di tutti gli alberi pubblici o di quelli privati tutelati;
- m) il costipamento nelle superfici di pertinenza degli alberi pubblici o di quelli privati tutelati. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno della superficie di pertinenza, la superficie di terreno interessata deve essere ricoperta temporaneamente (max di 60 giorni non ripetibili) con tecniche previste nella moderna arboricoltura e concordate e con la Giardineria. Per gli alberi insistenti lungo marciapiedi o strade, verrà valutato caso per caso la tipologia di intervento possibile al fine di minimizzare i danni agli alberi e garantirne le migliori condizioni future.

Articolo 8 - Protezione degli alberi in presenza di scavi

- 1. In caso di sistemzioni superficiali, scavi o cantieri valgono le seguenti prescrizioni a tutela di tutti gli alberi pubblici e di quelli privati tutelati:
- a) è vietato usare recinzioni non solide, ovvero, è obbligatorio utilizzare recinzioni rigide, per delimitare l'area di pertinenza di tutte le alberature per la protezione degli alberi ed evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale; Per gli alberi insistenti lungo marciapiedi o strade, il CTV individua in fase di valutazione del progetto la superficie minima inviolabile che può coincidere con la piazzola dell'albero e che dovrà essere adeguatamente delimitata.
- b) se non è possibile la recinzione dell'area di pertinenza, è obbligatoria la protezione per i singoli alberi, fino ad un'altezza da terra di m 2, con tavole in legno o altro materiale idoneo, dello spessore minimo di 3,0 cm, attorno a tutto il tronco, senza poggiare direttamente sulle radici e senza usare chiodi o altri fissaggi metallici. Tra le tavole e il fusto va posizionata una fascia protettiva di materiali cuscinetto in materiale elastico;
- c) è vietato utilizzare macchine con bracci mobili in elevazione senza proteggere o sistemare anche la chioma dell'albero;
- d) è obbligatorio rimuovere i sistemi di protezione al termine dei lavori e ripristinare le condizioni originarie con lavorazioni manuali nella superficie di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.
- e) In caso di cantieri in cui siano presenti alberi pubblici che devono essere mantenuti, la protezione delle alberature secondo le modalità prescritte ai punti precedenti, è obbligatorio che avvenga prima dell'inizio dei lavori. Personale incaricato dalla Giardineria Comunale eseguirà un sopralluogo per certificare l'adeguatezza delle protezioni installate. Qualora non siano state predisposte protezioni in maniera adeguata, il Comune provvederà a posare le protezioni necessarie a spese del soggetto autorizzato all'esecuzione dei lavori. Solo dopo verifica da parte della Giardineria della corretta installazione delle protezioni i lavori potranno avere inizio.
- f) è fatto divieto di eseguire lo scavo in corrispondenza dei cordoni radicali con macchinari;

- g) in caso di scavi in aree di pertinenza di alberature tutelate o monumentali è fatto obbligo, in ogni caso, di avvisare preventivamente, fin dalla progettazione la Giardineria comunale e di comunicare formalmente l'inizio lavori;
- h) devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni per le distanze degli scavi in prossimità di alberi:
 - alberi non tutelati: è fatto divieto di eseguire scavi a una distanza di rispetto inferiore a 5 volte il diametro della pianta interessata;
 - alberi tutelati: è fatto divieto di eseguire scavi ad una distanza inferiore a 3,50 m;
 - alberi monumentali: le distanze di scavo saranno valutate caso per caso.
- 2. E' fatto divieto di provvedere al taglio di radici con diametro superiore agli 8 cm senza la supervisione di un incaricato dall'Amministrazione comunale. Tutti i tagli alle radici devono essere effettuati con mezzi idonei, con taglio netto e con disinfezione delle attrezzature mediante prodotti fitosanitari adeguati per prevenire attacchi patogeni.
- 3. La chiusura degli scavi deve avvenire entro 7 giorni dall'apertura. A distanza massima di 12 ore dallo scavo le radici vanno protette dalla disidratazione con stuoie o geotessuti mantenuti umidi o protette dalle gelate con materiale isolante.
- 4. La chiusura degli scavi deve essere attuata con miscela di substrato apposita indicata dal Servizio Giardineria evitando l'immissione di inerti, macerie od altri materiali incompatibili. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.
- 5. E' fatto divieto di realizzare nuove pavimentazioni impermeabili sino al piede della pianta; in ogni caso, andrà rispettata almeno la superficie permeabile precedente ai lavori, salvo indicazioni diverse da parte dell'incaricato del Servizio Giardineria.
- 6. Le prescrizioni di cui al comma 1, la cui piena osservanza è garanzia dell'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico o ad uso pubblico in adiacenza o corrispondenza di alberature senza danno sensibile alle stesse, devono essere annotate nell'atto autorizzativo o nell'atto amministrativo di approvazione dell'intervento. Precedentemente all'emanazione di tale atto deve essere prestata cauzione a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, per l' importo stabilito dal CTV. In caso di mancato versamento della cauzione i lavori non potranno avere inizio.
- 7. Il CTV può valutare, in sede di esame del progetto definitivo, se prescrivere la presentazione di una relazione a firma di un tecnico abilitato esperto in materia di agronomia o scienze forestali o materia equivalente oppure dal direttore dei lavori o dal direttore tecnico dell'impresa attestante lo stato delle alberature presenti in cantiere e da mantenere. La realzione deve essere esaustiva sullo stato vegetativo dei singoli alberi presenti, completa di valutazione dell'apparato radicale, del fusto e della chioma e corredata da idonea documentazione fotografica. Per le alberature di proprietà del Comune tale relazione verrà redatta dal Servizio Giardineria Comunale. Entro la data di dichiarazione fine lavori il soggetto autorizzato deve presentare una nuova relazione a firma di un tecnico abilitato esperto in materia di agronomia o scienze forestali o materia equivalente oppure dal direttore dei lavori o dal direttore tecnico dell'impresa attestante che i lavori eseguiti non abbiano precluso, nel lungo periodo, la salute e la stabilità delle singole alberature in essere.
- 8. All'atto della valutazione del progetto definitivo è facoltà del CTV prescrivere la presenza di un tecnico arboricoltore certificato in cantiere durante tutta la fase delle lavorazioni o degli scavi in prossimità delle alberature da mantenere. Il tecnico deve verificare costantemente l'andamento degli scavi e l'osservanza delle prescrizioni e ne certificherà la situazione finale tramite una relazione scritta.
- 9. In caso di dichiarata osservanza parziale o nulla delle prescrizioni per la tutela delle alberature, il Servizio Giardineria quantifica sulla base del metodo estimativo di cui all'allegato 2 il danno arrecato e la cauzione per importo corrispondente viene incamerata dal Comune,

fatta salva la facoltà di adire le vie legali per risarcimento del danno per la parte non coperta dalla cauzione. In caso di mancata presentazione della certificazione entro il termine predetto il Comune incamera il dovuto dalla cauzione.

10. È fatto obbligo apporre in cantiere in posizione ben visibile a tutti gli operatori il cartello di cui all'allegato 3 relativo a comportamenti vietati e richiesti in prossimità di alberi.

TITOLO III - ABBATTIMENTI E SOSTITUZIONI DI ALBERATURE TUTELATE PUBBLICHE E PRIVATE

È fatto divieto eseguire ogni genere di abbattimenti in presenza di nidi nel periodo di nidificazione dei volatili, salvo situazioni con carattere di urgenza.

Articolo 9 - Procedura di autorizzazione all'abbattimento all'interno del centro edificato

- 1) E' fatto divieto di abbattere un albero tutelato all'interno del centro edificato senza espressa autorizzazione. Per l'abbattimento di una pianta tutelata il proprietario dell'alberatura o del terreno su cui insiste la stessa o l'Amministratore pro tempore deve presentare istanza indirizzata al Comitato Tecnico del Verde, specificandone i motivi, corredata con foto della pianta interessata, esatta indicazione del luogo, da una perizia redatta da parte di un professionista esperto o di una ditta specializzata nel settore che certifichi l'eventuale pericolosità della pianta o altre motivazioni che richiedano l'abbattimento dell'albero. Il CTV emette parere motivato e il Sindaco autorizza o nega l'abbattimento;
- 2) L'abbattimento di alberi tutelati, sia pubblici che privati, vegetanti entro il perimetro del centro edificato ee ricadenti in aree soggette a Tutela degli insiemi, viene autorizzato dal Sindaco a seguito di parere consultivo del Commissione Edilizia allargata alla Tutela degli Insiemi. Qualora ragioni di sicurezza e pubblica incolumità richiedano l'abbattimento urgente dell'esemplare è sufficiente il parere documentato del Responsabile del Servizio Giardineria che ne darà successiva informazione alla Commissione Edilizia allargata alla Tutela degli Insiemi, fatti salvi gli interventi di emergenza dei Vigili del Fuoco e della protezione Civile.
- 3) L'abbattimento di alberi monumentali (come definiti all'articolo 2) è autorizzato dalla CTV e dall'Ufficio Provinciale competente solo dopo aver accertato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative e può avvenire solo per esigenze di pubblica incolumità o per motivi fitosanitari.

Articolo 10 - Procedura di autorizzazione all'abbattimento fuori dal centro edificato

- 1) L'autorizzazione all'abbattimento di alberi sottoposti a tutela, sia pubblici che privati, vegetanti al di fuori del centro edificato sul territorio comunale di Bolzano è di esclusiva competenza dell'Ispettorato Forestale della Provincia Autonoma di Bolzano.
- 2) L'autorizzazione all'abbattimento di alberi sottoposti a tutela, sia pubblici che privati, vegetanti al di fuori del centro edificato, ricadenti in aree soggette a Tutela degli insiemi, deve essere rilasciata dall'Ispettorato Forestale della Provincia Autonoma di Bolzano congiuntamente al Sindaco, sentiti i pareri della Commissione edilizia allargata alla Tutela degli insiemi. Il parere del CTV e della Commissione edilizia allargata va integrato nella modulistica provinciale di assegno utilizzata dall'Ispettorato Forestale.
- 3) In caso di somma urgenza per la sicurezza o incolumità pubblica è sufficiente il parere documentato dell'Ispettorato Forestale della Provincia Autonoma di Bolzano, che ne darà comunicazione al Servizio Giardineria del Comune.

Articolo 11 - Abbattimento di alberature su suolo pubblico richiesto da privati

I soggetti privati devono presentare istanza al CTV per l'abbattimento di alberature su suolo pubblico, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione ed i gravi motivi legati alla richiesta di abbattimento.

Per gli abbattimenti, in caso di esigenze private non strettamente legate a problematiche di danno o di rischio reale e attestato, il Sindaco può negare l'abbattimento.

Nel caso di reali problematiche di danno o di rischio reale e attestato il CTV valuterà se l'Amministrazione sosterrà in parte o totalmente l'onere dell'abbattimento.

Nel caso di richieste relative a unità immobiliari gestite in forma condominale, l'istanza deve essere presentata unicamente dall'Amministratore pro tempore o dagli Amministratori nel caso in cui la gestione del condominio avvenga da parte di più soggetti.

Articolo 12 - Abbattimenti per motivi edilizi

1. L'abbattimento di alberature tutelate (cosi come definite all'art. 2), con esclusione degli esemplari monumentali (cosi come definiti all'art. 2), può essere consentito in relazione alla realizzazione di opere edili di natura pubblica e privata esclusivamente a fronte della presentazione di un progetto di complessiva riqualificazione del verde a firma di tecnico abilitato, che motivi le scelte progettuali dal punto di vista architettonico e attesti la conformità dello stesso alle disposizioni del Regolamento edilizio (vedi Art. 19 e successive modifiche), ove dovranno essere indicate obbligatoriamente le valutazioni che attestino la mancanza di alternative reali per una diversa dislocazione di opere per la quale è necessario l'abbattimento dell'alberatura tutelata. Tale progetto deve essere valutato dal CTV che emette parere motivato.

I reimpianti delle alberature abbattute devono essere eseguiti prima della dichiarazione di fine lavori.

2. Le mancate sostituzioni e le sostituzioni eseguite in difformità al progetto di sistemazione delle aree destinate a verde allegato al titolo edilizio presentato, sono considerate singolarmente violazioni al Regolamento edilizio (art. 19 e successive modifiche) e sono soggette alle sanzioni previste dal medesimo.

Articolo 13 - Abbattimenti abusivi

- 1. Le alberature abbattute abusivamente per le quali è stata compromessa la vitalità, devono essere compensate con le modalità previste dal successivo art. 14, con idonei esemplari. Per l'abbattimento abusivo o il danneggiamento che comporta la compromissione della vitalità delle alberature sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 25 del presente Regolamento. Inoltre è dovuto un risarcimento in denaro il cui importo viene calcolato secondo i criteri dell' Allegato 2 del presente Regolamento.
- 2. Nel caso in cui non sussistano le condizioni per l'inoltro dell'istanza di abbattimento di cui agli articoli precedenti e non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta per mancanza delle condizioni previste dal successivo art. 14, l'indennizzo addebitato sarà equivalente al 100% del valore ornamentale della/e pianta/e oggetto dell'intervento/i.

Articolo 14 - Sostituzione di esemplari abbattuti e nuovi impianti

1. Gli alberi abbattuti sulla base di quanto previsto dall'art. 9, qualora sussistano le condizioni di cui al successivo comma 4, devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti all'interno dell'area di pertinenza delle piante eliminate o in alternativa all'interno del lotto d'intervento e comunque secondo le prescrizioni indicate nella eventuale e relativa autorizzazione. In caso di mancata sostituzione, previa diffida, si applicheranno le sanzioni di cui all'articolo 25 del presente Regolamento.

- 2. Gli alberi abbattuti abusivamente devono essere sostituiti nel rapporto di 1 a 2 (due reimpianti per ogni esemplare abbattuto) nel lotto sul quale si realizza l'intervento, con alberature della stessa classe di grandezza per almeno uno dei due esemplari sostitutivi e la possibilità di utilizzare specie delle classi di grandezza inferiori per la seconda sostituzione.
- 3. Le alberature messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute, pur non raggiungendo i diametri di tutela indicati all'art. 3, sono comunque salvaguardate per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela. Nel caso in cui tali alberature non attecchiscano o decedano entro due anni andranno obbligatoriamente nuovamente sostituite all'accertamento della morte dell'esemplare. Gli alberi messi a dimora in sostituzione di alberi tutelati abbattuti vengono censiti e marcati dal Servizio Giardineria. In caso di mancata sostituzione, previa diffida, si applicheranno le sanzioni di cui al presente Regolamento.
- 4. Per i nuovi impianti e per i nuovi alberi in sostituzione di piante abbattute, di cui ai precedenti commi 1 e 2, la messa a dimora deve essere eseguita purché nel lotto d'intervento siano disponibili gli spazi specificati nella tabellla sottostante e sia possibile il rispetto delle seguenti distanze:
- a) distanze da utenze aeree: la messa a dimora di nuovi alberi in prossimità di utenze aeree di telecomunicazione e/o elettriche presenti in ambiente urbano dovrà essere eseguita a distanza di sicurezza in conformità alla normativa vigente;
- b) superficie permeabile: oltre al rispetto delle distanze di cui al precedente puntioa), ai nuovi esemplari arborei deve essere garantita la disponibilità di una superficie permeabile minima circostante il tronco; tale superficie è individuata da un raggio di 3 m dal colletto, eccetto per gli esemplari a portamento piramidale o da frutto per i quali tale misura si riduce a 1,5 m; Per la sostituzione o la messa a dimora di nuovi alberi lungo marciapiedi o strade, il CTV individua in fase di valutazione del progetto la superficie minima permeabile da garantire compatibilmente con le condizioni del luogo.
- c) distanza minima tra alberature nei nuovi impianti e nelle sostituzioni: fatte salve le norme vigenti in materia di distanze minime d'impianto e in particolare quanto disposto dal D.Lgs 285/92 e dal D.P.R 495/92 e successive modificazioni, come dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile, per la realizzazione di nuove aree a verde o alberature urbane vanno rispettate le seguenti distanze di impianto, salvo casi particolari:

Tipologia di albero	Distanza minima d'impianto tra le alberature (sesto d'impianto)	Dimensione minima delle alberature messe a dimora
1ª grandezza (altezza > 18 m)	10 m	devono misurare, a 1,00 m dal colletto, una circonferenza del tronco non inferiore a 19 cm, ovvero avere un diametro minimo 6 cm
2 ^a grandezza (altezza 12 – 18 m)	8 m	
3 ^a grandezza (altezza < 12 m)	6 m	
Alberi con portamento fastigiato o piramidale	5 m	
Arbusti tra 4 e 6 m	4 m	150 cm di altezza

- 5. Sono ammesse eventuali deroghe alle distanze previste ai punti a), b) e c) del precedente punto 4) nel caso in cui il reimpianto abbia il fine di reintegrare eventuali mancanze in viali alberati, filari di qualsiasi natura e tipo.
- 6. Gli alberi ad alto fusto messi a dimora devono raggiungere le misure definite nella tabella al punto 4 del presente articolo, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare in buono stato vegetativo.
- 7. Nel caso di accertata impossibilità di reimpianto di specie arborea all'interno del lotto l'area permeabile resasi disponibile a seguito dell'abbattimento dovrà essere occupata comunque da da arbusti della dimensione minima di cm 100 di altezza per ogni esemplare, nella misura di un esemplare per ogni metro quadrato. Tali arbusti sono in ogni caso da ritenersi salvaguardati

alla stregua di alberature di nuovo impianto in sostituzione di alberature tutelate. La possibilità di ricorrere a specie arbustiva è da escludersi per i reimpianti prescritti a seguito di abbattimenti per motivi edilizi (art. 12).

TITOLO IV. POTATURE

Articolo 15 - Potature

Le potature sugli alberi ornamentali sono interventi sporadici, da eseguirsi unicamente in situazioni particolari, poiché ogni taglio crea delle ferite che indeboliscono la pianta. All'atto della messa a dimora dell'esemplare arboreo va scelta la specie adatta al sito d'impianto. In questo modo l'albero può svilupparsi secondo il suo portamento naturale, senza che ci sia la necessità di intervenire per ridurre la chioma o le radici. Qualora le condizioni sopracitate non siano date e si renda necessario un intervento di potatura, questo deve avvenire secondo i sequenti criteri:

- 1. Le potature devono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie arboree.
- 2. Le potature su tutte le alberature pubbliche e su quelle private tutelate vanno eseguite in funzione della specie e della zona in cui si opera da personale qualificato.
- 3. E' fatto divieto di eseguire potature, sia pubbliche che private, nel periodo di nidificazione dei volatili, salvo motivazioni con carattere d'urgenza, previa ispezione che attesti l'assenza di nidi.
- 4. Le potature ordinarie devono essere eseguite a regola d'arte secondo le moderne tecniche di arboricoltura. Il periodo di cui al comma 3 del presente articolo, in presenza di particolari condizioni climatiche e di una connessa attività vegetativa, potrà essere ridotto o prorogato con specifico atto dirigenziale del Direttore dell'Ufficio Tutela dell'Ambiente e del Territorio.
- 5. E' fatto divieto sulle piante tutelate sia pubbliche che private:
- a) d'eseguire interventi di capitozzatura lunga o corta, ovvero i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto;
- b) d'eseguire interventi che comportino una drastica riduzione della chioma (maggiore del 50%), stravolgendo completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e riducendone drasticamente il valore ornamentale, nonché il ciclo vitale;
- c) d'eseguire la cimatura dell'asse principale e dei rami, nelle piante del genere *Cedrus* spp, *Pinus* spp e *Abies* spp e di altre conifere ornamentali;
- d) d'eseguire il trattamento delle cavità di alberi ornamentali e le pratiche afferenti alla dendrochirurgia, con l'applicazione di mastici cicatrizzanti, cere o altro su tagli e ferite;
- 6. I proprietari di alberi, arbusti o rampicanti sono obbligati ad eseguire le potature quando le ramificazioni coprono o rendono difficile la visione di segnali stradali o lanterne semaforiche, quando riducono la potenza dei corpi illuminati della pubblica illuminazione, quando invadono i marciapiedi o le strade, o quando compromettono l'incolumità pubblica. Il mancato rispetto del predetto obbligo comporterà l'elevazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, previa diffida dei responsabili.

TITOLO V. PRESCRIZIONI E VINCOLI

Articolo 16 - Prescrizioni per la realizzazione di aree verdi e in caso di manutenzioni straordinarie di infrastrutture - scelta delle specie vegetali

Tutti gli interventi soggetti ad autorizzazione edilizia che interessino le superfici esposte alle acque meteoriche sono soggetti alla procedura RIE. (Riduzione dell'impatto Edilizio art. 19 Regolamento edilizio Comunale). Le modifiche anche delle aree verdi o agli alberi o in generale

gli interventi in difformità a quanto concessionato sono sanzionate come da regolamento edilizio.

Per quanto riguarda la realizzazione o riqualificazione di infraztrutture o la loro manutenzione straordinaria vige quanto segue:

- a) Le nuove aiuole stradali lungo le carreggiate o a spartitraffico devono essere progettate e realizzate di norma con una larghezza non inferiore a 80 cm al netto di eventuali rinfianchi ed una profondità minima di 50 cm con fondo permeabile. Tali dimensioni garantiscono un sostenibile onere manutentivo e consente adeguate condizioni per uno sviluppo equilibrato e soddisfacente della vegetazione.
- b) La progettazione o riqualificazione di spazi destinati a parcheggio a raso, questa deve prevedere una dotazione di alberature che a maturazione consentano un'ampia copertura dell'area di sosta. La soluzione progettuale più idonea a un corretto sviluppo delle alberature è data dalla realizzazione di fasce verdi continue, permeabili e alberate, della larghezza minima di 2m. Qualora questa soluzione non fosse praticabile per evidenti limiti del sito, le aiuole per le alberature devono avere le dimensioni minime di 2,50 m per 2,50 m e garantire un volume minimo di 10 m³ per lo sviluppo dell'apparato radicale. Queste dimensioni devono essere rispettate anche per i singoli alberi messi a dimora nelle strade.
- c) Gli impianti d'illuminazione e la segnaletica stradale verticale di nuova realizzazione, se in prossimità di alberature esistenti, devono tenere conto della collocazione opportuna delle strutture (punti luce, pali e cartelli) in rapporto alle parte aerea e quella ipogea delle piante e al loro sviluppo futuro, fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada.

È vietato utilizzare piante neofite, di cui all'art. 6, per la realizzazione di aree verdi pubbliche o private.

TITOLO VI - NORME PER L'USO E LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 17 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Titolo si applicano a tutte le aree adibite a verde pubblico o ad uso pubblico, di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale, al fine di assicurarne la conservazione, il decoro e le caratteristiche di fruibilità previste per tutti i cittadini.

Sono aree a verde pubblico tutte quelle aree quali ad esempio passeggiate, parchi, giardini, aiuole stradali, aree gioco, cortili scolastici aperti, aree boschive urbane, filari di alberate stradali comprese le relative piazzole di impianto ecc., inverdite o coperte con materiale pacciamante o a fondo naturale, destinate o passibili di destinazione a funzione di arredo urbano.

Articolo 18 - Cura e manutenzione del verde pubblico

- 1. Gli interventi manutentivi e colturali sul verde pubblico, effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale o tramite terzi, devono rispettare i principi del presente Regolamento. Durante tali interventi sono ammesse deroghe al presente Regolamento esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione tecnica o progettuale, quando le opere da realizzare abbiano la finalità di eliminare potenziali pericoli garantendo in questo modo la pubblica incolumità, oppure per contenere eventuali disagi alla cittadinanza, sempre nel rispetto delle indicazioni che saranno date dal competente Servizio Giardineria.
- 2. Relativamente alle alberate stradali, l'Amministrazione comunale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tali impianti, può programmarne il rinnovo nei casi di irreversibile degrado o invecchiamento, modificandone, qualora necessario, anche le specie e i sesti di impianto.
- 3. L'Amministrazione comunale per la cura e la manutenzione di parchi e giardini o altro verde pubblico, può attivare specifiche convenzioni e patti di collaborazione con associazioni e cittadini attivi, o soggetti privati o Enti.

Articolo 19 - Cura e manutenzione del verde privato

I privati devono garantire una gestione del loro verde, siepi, arbusti, alberature, boschetti, rampicanti, coperture a verde ecc. tale da rispettare la sicurezza, le distanze dai confini, conservare il decoro, l'igiene e l'aspetto estetico – paesaggistico; il verde non deve ostacolare la percorrenza (pedonale e con mezzi) e la visibilità per la viabilità su area pubblica, non interferire con l'illuminazione pubblica e non mettere a rischio la sicurezza. Il mancato rispetto del predetto obbligo comporterà l'elevazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, previa diffida dei responsabili.

A richiesta degli Organi di vigilanza il proprietario dovrà provvedere nel più breve tempo possibile, o comunque nei termini disposti dagli Agenti di Vigilanza, a rimuovere le cause di disturbo, impedimento o di pericolo. In caso contrario interverrà d'ufficio l'Amministrazione pubblica con addebito delle spese sostenute.

Il privato è tenuto, inoltre, al rispetto delle prescrizioni contenute nelle eventuali certificazioni RIE Procedura Riduzione impatto Edilizio (Art. 19bis e allegati del Regolamento Edilizio comunale) e/o nella disciplina della Tutela degli Insiemi (delibera del Consiglio Comunale 33/21802 del 21/03/2006 e allegati).

Articolo 20 - Accesso e mobilità nel verde pubblico

- 1. Il verde pubblico è fruibile in qualsiasi orario da tutti i cittadini, fatte salve diverse limitazioni derivanti da esigenze manutentive, per motivi di sicurezza e pubblica incolumità o per casi particolari decisi dalla Giunta municipale, sentiti i Consigli di Quartiere. Per le aree verdi recintate possono essere previste limitazioni orarie alla fruizione, esposte in cartelli localizzati agli accessi di singoli parchi e giardini. Ulteriori limitazioni alla fruizione delle aree verdi pubbliche possono essere disposte al fine di tutelare aspetti particolari della flora, della fauna o del patrimonio archeologico, storico e paesaggistico.
- 2. L'accesso e la mobilità all'interno delle aree verdi pubbliche sono sempre consentite a piedi; con veicoli non motorizzati (biciclette, tricicli, ecc.) è consentito procedere a velocità moderata lungo i percorsi e vialetti ad uso promiscuo e ciclo-pedonali e lungo le piste ciclabili.
- 3. E' vietato l'accesso, il transito e la sosta con veicoli a motore all'interno delle aree verdi a fruizione pubblica. Per i veicoli delle categorie di seguito indicate è consentito l'accesso e la sosta temporanea, con transito unicamente a passo d'uomo (fatto salvo per i veicoli ai punti b) e c) in operazioni di emergenza):
- a) i mezzi motorizzati per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie;
- b) veicoli di soccorso;
- c) veicoli delle Forze dell'ordine;
- d) mezzi destinati alla manutenzione delle aree verdi;
- e) veicoli dell'Amministrazione comunale;
- f) veicoli privati preventivamente e formalmente autorizzati dall'Amministrazione comunale per specifiche e/o temporanee esigenze. Il transito di questi ultimi sarà consentito unicamente a passo d'uomo nell'ambito dell'attività per la quale si rende necessario l'accesso con mezzo motorizzato (installazione strutture temporanee, attività di ricerca, ecc.) e dovrà essere autorizzato dalla Polizia Municipale sentito il parere del Servizio comunale preposto alla manutenzione del verde. Dovrà essere evitato ogni possibile danno agli esemplari arborei ed arbustivi, alle superfici prative, alle opere di pavimentazione artificiale ed ai manufatti eventualmente presenti. L'Amministrazione comunale procederà direttamente al ripristino degli eventuali danni, informando e successivamente rivalendosi sul soggetto responsabile. Il transito e la sosta di veicoli non autorizzati costituiscono violazione al presente Regolamento e puniti con una sanzione amministrativa.

Articolo 21 - Utilizzo delle aree verdi pubbliche

Nelle aree gioco è vietato fumare, bere alcolici e introdurre contenitori di vetro.

Le attrezzature e gli arredi devono essere utilizzati in modo conforme alla loro funzione.

I genitori e/o gli accompagnatori sono comunque responsabili dei minori e hanno l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature.

Il monitoraggio periodico, secondo le norme vigenti, dello stato di conservazione delle attrezzature e del verde presente, ai fini della pubblica incolumità, è affidato alla Giardineria comunale.

1. Aree gioco attrezzate

E' vietato l'uso delle attrezzature per il gioco ai bambini di età superiore a quella indicata sui cartelli posti in prossimità dei giochi e comunque di età superiore ai 14 anni (riferimento norma UNI 1176/2018 e aggiornamenti successivi).

2. Campetti polifunzionali e aree fitness

Le aree dedicate a specifiche attività sportive sono individuate da un'apposita cartellonistica che specifica la destinazione d'uso dell'area, la tipologia di sport praticabile e gli orari di fruizione dell'area. Queste aree pubbliche sono ad uso gratuito e non finalizzate ad attività lucrative.

È vietato l'uso in orari diversi da quelli consentiti e/o l'utilizzo improprio delle predette aree. Gli Agenti di Polizia Ambientale e quelli della Polizia Municipale potranno allontanare chi contravviene all'anzidetto divieto.

Per la fruizione di aree attrezzate specifiche (ad esempio Skatepark) si rimanda agli specifici Regolamenti.

3. Cortili scolastici aperti

Le aree gioco delle scuole comunali sono di uso esclusivo delle scuole, ad eccezione dei cortili aperti. I Consigli di Quartiere possono individuare con apposita deliberazione alcuni cortili scolastici, o parte di essi, da aprire alla cittadinanza negli orari di chiusura delle scuole. Al di fuori degli orari scolastici, tali spazi diventano pubblici e fruibili secondo le indicazioni contenute nelle deliberazioni dei Consigli di Quartiere. L'apertura e chiusura di tali spazi è a carico della scuola e del suo personale, salvo diverso accordo con il Consiglio di Quartiere.

4. Aree sgambamento cani

La condotta dei cani in luoghi pubblici è regolamentata con specifica ordinanza sindacale.

L'accesso alle aree di sgambamento è riservato ai proprietari e conduttori e ai loro cani regolarmente registrati all'anagrafe canina, cercando di favorire l'interscambio dei frequentatori.

I cani devono essere costantemente sotto il controllo del conduttore; la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari/conduttori degli animali.

La recinzione presente funge da limite e perimetro dell'area, non garantendone tuttavia l'inviolabilità.

A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area è vietato abbandonare da parte dei proprietari/conduttori degli animali le deiezioni, che andranno depositate negli appositi contenitori.

Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono assicurarsi sempre che i cancelli siano chiusi correttamente sia dopo l'entrata che l'uscita dall'area.

5. Colonie feline protette

La disciplina delle aree feline protette è soggetta alle vigenti disposizioni in materia.

L'individuazione delle aree da dedicare alle colonie feline avviene da parte dell'Amministrazione comunale, sentito Servizio Veterinario Provinciale. Tali aree non possono essere realizzate in prossimità di strutture ed aree dedicate alla prima infanzia.

E' vietato nutrire e curare i gatti alle persone non autorizzate, nel rispetto delle regole stabilite in accordo con il Servizio Veterinario Provinciale.

Articolo 22 - Limitazioni d'uso del verde pubblico

Nelle aree a verde è vietato, salvo autorizzazione:

- a) manomettere, danneggiare, alterare le superfici a verde con qualsiasi azione (es: scavi, l'impermeabilizzazione del suolo con qualsiasi materiale quali cemento, plastica, ecc.), l'uso improprio di fitofarmaci e diserbanti, infiggere pali o manufatti di qualsiasi tipo, danneggiare le alberature. Si considerano manomissioni il posizionamento di cartelli, arredo o altri manufatti, le occupazioni per manifestazioni di vario genere e le aree interessate da cantieri per la realizzazione di opere diverse e altre eventuali azioni di disturbo, seppur a carattere temporaneo.
- b) il danneggiamento, la raccolta, il taglio e la distruzione della vegetazione o anche solo parte di essa (fiori, frutti, bulbi, radici, semi, muschio, erbacee annuali e perenni, arbusti, alberi, prato, ecc.), l'asportazione di terreno dalle superfici di pertinenza delle piante e degli alberi;
- c) calpestare le aiuole e le aree a prato in presenza di esplicito divieto;
- d) il riporto nelle superfici di pertinenza delle piante di terreno o altro materiale che determini l'interramento del colletto;
- e) l'affissione sui tronchi o nelle chiome degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (addobbi, luminarie, volantini, manifesti, compresi cartelli segnaletici) con supporti di qualsiasi natura; utilizzare gli alberi come supporto per qualsiasi scopo;
- f) la messa a dimora di piante, salvo espressa autorizzazione del Servizio Giardineria;
- g) sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate al fine di prevenire, in caso di caduta di rami o di fulmini, incidenti alle persone;
- h) utilizzare le aree verdi per installazioni artistiche o esposizioni di qualsiasi genere, anche temporanee, salvo autorizzazione specifica e previo eventuale pagamento degli oneri per l'occupazione del suolo pubblico, ove previsto;
- i) maltrattare animali selvatici, modificare gli habitat di animali o piante con azioni di disturbo, con la rimozione dei nidi o la loro cattura anche temporanea;
- j) abbandonare animali e introdurre nuovi animali selvatici o domestici. E' vietato nutrire gli animali presenti, abbandonare su marciapiedi, nei giardini, nelle postazioni dedicate, ecc. vassoi, piatti, contenitori vari per nutrire gli animali;
- k) danneggiare e imbrattare strutture, giochi e arredi complementari e segnaletica;
- I) abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi tipo, compreso avanzi di cibo, e il versamento di sostanze dannose o inquinanti;
- m) accendere fuochi e organizzare grigliate;
- n) effettuare il lavaggio, la pulizia o la manutenzione di veicoli o parti di essi;
- o) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento, manifestazioni o altre attività attinenti senza espressa autorizzazione del Comitato Tecnico del Verde;
- p) edificare o posizionare manufatti di qualsiasi genere e per qualsivoglia utilizzo, anche a carattere temporaneo;

g) campeggiare, bivaccare o allestire insediamenti di qualsiasi tipo;

Articolo 23 - Manifestazioni

1) E' vietato organizzare riunioni, manifestazioni o cerimonie di qualsiasi tipo anche a carattere temporaneo, fatto salvo quanto previsto dalla L.P. 13 maggio 1992, n. 13, dalla L.P. 5 dicembre 2012, n. 20 e dal T.U.L.P.S, RD 18 giugno 1931 n. 773. Il Sindaco può autorizzare manifestazioni in deroga al presente divieto, tenendo conto per ogni area verde della frequenza, la durata e la tipologia di manifestazione. L'autorizzazione deve specificare i tempi di occupazione e gli orari di apertura e chiusura della manifestazione, oltre a contenere le prescrizioni per salvaguardare l'area ed eliminare eventuali danni, tenuto conto delle zone di quiete che vanno garantite in via prioritaria all'interno delle aree verdi.

La tenuta di riunioni, manifestazioni o cerimonie di qualsiasi tipo anche a carattere temporaneo non autorizzato è sanzionato secondo quanto previsto nel presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da specifiche disposizioni in materia.

L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico potrà:

- imporre distanze maggiori per alberature di particolare pregio storico, ambientale, botanico o paesaggistico, nonché per soggetti che presentino situazioni di rischio per l'incolumità di persone, cose o animali;
- prevedere distanze diverse, su richiesta scritta degli interessati e dopo verifica della reale necessità;
- prevedere distanze minori dalle precedenti, se lo spazio risulta limitato e/o la posizione di alberate o siepi non consente il rispetto delle distanze predette;
- nelle superfici a verde (come sopra definite) la compattazione del terreno, in qualsiasi forma inverdito o sistemato o anche privo di vegetazione, deve essere contenuta al minimo. Installazioni quali pedane, piattaforme, tendoni o simili, di qualsiasi dimensione, non potranno appoggiare sul terreno a tutta superficie, ma dovranno essere sostenuti da supporti di idonea dimensione per ripartire il carico, onde non gravare eccessivamente sul terreno, permettendo la libera circolazione dell'aria e dell'acqua di scorrimento superficiale.

La durata della copertura della superficie non dovrà superare i sette giorni per non privare per troppo tempo di luce e acqua la vegetazione.

In caso di presenza di tappeto erboso, non è possibile ripetere la copertura del terreno prima che siano passati 15 giorni dallo smontaggio del precedente allestimento.

- 2) L'individuazione delle aree a verde destinate a manifestazioni viene disciplinata con specifico provvedimento sindacale.
- 3) Per qualsiasi tipo d'intervento eseguito su aree pubbliche, al termine dei lavori o delle manifestazioni dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area da parte del richiedente. Il ripristino dovrà avvenire a cura e spese dell'organizzatore tramite una ditta specializzata nel verde. In caso contrario, provvederà l'Amministrazione, addebitando le spese al richiedente.

Il rilascio dell'autorizzazione per la tenuta di manifestazioni ed eventi o lo svolgimento di lavori, di qualsiasi natura, su aree a verde pubblico può essere subordinato al deposito di una cauzione da parte del richiedente, commisurata all'entità dei potenziali danni, da determinare secondo le tabelle che saranno fissate con determinazione dirigenziale.

Nel caso in cui i danni non dovessero essere ripristinati da parte del richiedente entro i termini e le modalità di volta in volta indicate nell'autorizzazione, la cauzione verrà incamerata dall'Amministrazione. Eventuali oneri di ripristino eccedenti il valore della cauzione incamerata che si rendessero necessari saranno comunque a carico del richiedente.

2. Procedura di autorizzazione

L'autorizzazione di occupazione delle aree verdi è soggetta a procedura COSAP o ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Patrimonio del Comune di Bolzano, sentiti i pareri degli uffici interessati.

TITOLO VII - DEROGHE, SANZIONI e INDENNIZZI

Articolo 24 - Deroghe

In casi particolari, il Sindaco, sentito il CTV, può concedere deroghe da quanto previsto negli articoli precedenti. L'esigenza di ricorrere alla deroga deve essere oggettivamente dimostrata e documentata dal progettista e l'autorizzazione deve essere inserita nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, evidenziata e formalizzata nel titolo stesso.

La deroga per distanze inferiori a quelle previste e/o in prossimità delle radici l'autorizzazione deve indicare l'utilizzo di specifiche tecniche a basso impatto e misure di prevenzione come lo scavo manuale, ad aria, miniescavatori a risucchio, il sottopasso delle radici che assicurano stabilità all'albero.

Deroghe ai reimpianti possono essere concesse quando le opere da realizzare rientrano in Piani Urbanistici Attuativi (PUA) o in altri interventi che prevedono cessioni di opere e/o aree verdi all'Amministrazione comunale:

Articolo 25 - Sanzioni

- 1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento o da quelli richiamati nell'articolato, da Euro 100,00 a Euro 500,00, in base alle vigenti disposizioni di legge.
- 2. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

Articolo	Sanzione minima	Sanzione massima
6.1, 6.2	50€	500€
6.4	200€	500€
7.1	200€	500€
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10 (si raddoppiano gli importi in caso di recidiva)	200€	500€
9.1	200€	500€
12.2	200€	500€
13 (si raddoppiano gli importi in caso di recidiva)	200€	500€
14.1, 14.3	200€	500€
15.3, 15.5, 15.6	200€	500€
19	50€	150€
20	50€	500€
21.1, 21.2, 21.4, 21.5	50€	90€
22.a, 22.b, 22.c, 22.f, 22.g, 22.h, 22.j, 22.l, 22.q,	50€	90€
22.e, 22.i, 22.k, 22.m, 22.n, 22.o, 22.p,	100€	300€
23	200€	500€

Articolo 26 - Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato, arredi e attrezzature pubbliche nelle aree verdi

In caso di danneggiamenti o di abbattimenti di esemplari arborei o arbustivi pubblici o privati tutelati e/o ad arredi, attrezzature, pavimentazioni, aiuole o superfici a prato delle aree verdi pubbliche, in violazione delle norme del presente Regolamento, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono tenuti al pagamento di un indennizzo determinato in base alla tabella di cui all'allegato 2

L'indennizzo è rivolto al ripristino dell'elemento danneggiato. In caso di danno irreversibile o irreparabile, l'indennizzo pari alla riduzione del valore estetico/ornamentale o della funzione ecologica dell'elemento è destinato a compensare il danno subito dalla collettività.

TITOLO VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 - Vigilanza

La vigilanza sul rispetto del presente Regolamento e delle ordinanze attuative, l'accertamento delle relative violazioni con l'elevazione delle relative sanzioni amministrative, è affidata agli Agenti della Polizia Ambientale, al Corpo di Polizia municipale, e a chiunque ne sia tenuto per legge.

Art. 28 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del seguente regolamento vige quanto segue:

- 1. Sono abrogati gli articoli 18 e 18 bis del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera di Consiglio n. 19 del 21.02.2002, esecutiva dal 9.3.2002 e successive modifiche.
- 2. È abrogata l'Ordinanza 20.2.2014 prot. 20/14009 "Nuove disposizioni per l'abbattimento di alberature nel Comune di Bolzano"
- 3. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Elenco delle specie tutelate a lento accrescimento o di particolare rilevanza botanica in applicazione dell'articolo 3

ALLEGATO 2 - Calcolo indennizzo

ALLEGATO 3 – Cartello per la protezione delle alberature in cantiere